

**Domanda di ammissione**

Il/la sottoscritto/a.....

nato/a a..... ( )

il giorno .....

CF .....

che interviene in qualità di .....

del/della (*indicare la corretta denominazione del soggetto richiedente*)

.....

*indirizzo soggetto richiedente* .....

*e-mail del soggetto richiedente* .....

*telefono sede o referente del soggetto richiedente* .....

*sito internet del soggetto richiedente* .....

in forza di quanto deliberato da ORGANO DELIBERANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  
e premesso che il/la SOGGETTO RICHIEDENTE

*(presentazione del soggetto richiedente e indicazione dell'attività da esso svolta)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CHIEDE DI ESSERE AMMESSO IN QUALITÀ DI SOCIO  
PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE AREZZO COMUNITÀ**

**1) A tal fine dichiara:**

- di condividere le finalità che la Fondazione si propone;
- di essere a conoscenza e di accettare lo Statuto della Fondazione Arezzo Comunità vigente al momento della presentazione della domanda, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 6;
- di impegnarsi - in caso di ammissione - a mantenere una condotta non in contrasto con le finalità della Fondazione, a osservare lo Statuto medesimo e i regolamenti della Fondazione, nonché la normativa ad essa applicabile;
- di essere consapevole che la presente domanda di ammissione, nei termini di cui al sotto riportato articolo 6 dello Statuto, potrà essere respinta dalla Fondazione nel caso in cui essa sia presentata da soggetti ritenuti non compatibili con le finalità della Fondazione o privi dei requisiti morali;
- l'assenza di procedure concorsuali, liquidatorie e sentenze di fallimento in corso sia in capo all'ente richiedente che in capo al rappresentante legale;

**2) Allega lo Statuto della propria associazione/ente/altro**

**Luogo e data**

**Firma**

---

**STATUTO - ART. 6 ("PARTECIPANTI")**

1. Sono partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in servizi con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I sostenitori potranno destinare anche in parte o complessivamente il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di partecipante può essere attribuita anche senza alcun conferimento di contributi, attività o beni a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

2. La Fondazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Partecipante ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

3. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della Domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

4. La Fondazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti ritenuti a giudizio insindacabile dell'organo a ciò preposto non compatibili con le finalità della Fondazione o privi dei requisiti morali.

5. L'Organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata.

6. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
7. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.
8. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
9. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio Arbitrale, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
10. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.
11. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.